



## **PROPOSTA REOLAMENTO ELETTORALE**

Art. 1 Il rinnovo degli organi sociali deve avvenire in accordo con il disposto statutario ed è disciplinato dal presente regolamento.

Art. 2 Entro il 31 dicembre, alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo (triennio), possono formarsi, su iniziativa dei soci, Comitati elettorali composti di 3 (tre) o più soci con almeno due anni di anzianità. La loro costituzione deve essere comunicata alla segreteria del circolo, tramite lettera firmata da tutti i suoi componenti. Se nessun Comitato si costituisce entro tale data, il Consiglio Direttivo designa entro il 10 gennaio un Comitato elettorale ufficiale.

Il Consiglio Direttivo mette a disposizione il necessario personale di segreteria.

Art. 3 I Comitati elettorali possono, per tutto il periodo in cui svolgono la loro attività, comunicare con i Soci con i mezzi ritenuti più opportuni per il tramite della Segreteria. Possono accedere allo schedario sociale e consultare le schede individuali dei soci per trarne ogni indicazione utile per l'assolvimento del loro mandato.

Art. 4 Entro il 31 gennaio i Comitati elettorali, comunque costituiti, consegnano, in busta chiusa, la propria lista di candidati, indicando anche un proprio rappresentante che avrà il compito di vigilare sul regolare svolgimento delle operazioni elettorali.

I candidati sottoscrivono la lista nella quale sono inseriti per accettazione della candidatura e dichiarano di avere i requisiti previsti dall'articolo 9, comma 2 dello Statuto del Circolo della Vela Muggia.

Le liste devono essere così suddivise:

- A. Lista candidati al Consiglio Direttivo e alla Commissione Ormeggi
- B. Lista candidati al Collegio dei Probiviri
- C. Lista candidati al Collegio dei Revisori dei Conti.

La lista A, dei candidati al Consiglio Direttivo ed alla Commissione Ormeggi, deve essere costituita da:

- Presidente del Consiglio Direttivo;
- almeno 10 componenti il Consiglio Direttivo;
- almeno 5 componenti la Commissione Ormeggi con almeno 3 anni di anzianità sociale e che non siano presenti nella lista per la concessione di ormeggi o allargamenti.

La lista B, dei candidati al Collegio dei Probiviri, deve essere così costituita:

- Presidente del Collegio dei Probiviri;
- Almeno 5 componenti il collegio dei Probiviri.

La lista C, dei candidati al Collegio dei Revisori dei Conti, deve essere così costituita:

- 1) Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
- 2) Almeno 3 componenti il Collegio dei Revisori dei Conti.

I Comitati elettorali possono presentare liste comuni dei candidati al Collegio dei Probiviri e al Collegio dei revisori dei Conti.

Art. 5 Entro il 5 febbraio il Collegio dei Probiviri controlla se le liste presentate rispettano le disposizioni statutarie e regolamentari. Qualora il Collegio riscontri delle irregolarità, lo comunica per iscritto al rappresentante il Comitato elettorale interessato, invitandolo a rimuoverle entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione. In caso di mancata regolarizzazione, la lista è esclusa.

Art. 6 Le schede elettorali riportanti i nomi dei candidati, così come presentati in lista, e la carica per la quale concorrono, devono essere distinte:

- Una scheda per i candidati a Presidente del Sodalizio, al Consiglio Direttivo e alla Commissione Ormeggi;
- Una scheda per i candidati al Collegio dei Probiviri
- Una scheda per i candidati al Collegio dei Revisori dei conti

Tali schede devono essere esposte in più copie nei locali dove si svolge la votazione.

Art. 7 Sono ammessi al voto i soci in regola con i dettami previsti all'art. 6 comma 1 dello Statuto. Il voto è espresso per una singola lista. Sono eletti i candidati della lista che ottiene il maggior numero di voti. Qualora sia stata presentata una sola lista, questa deve essere votata da almeno la metà più uno dei votanti. In caso contrario deve essere indetta, entro trenta giorni, una nuova Assemblea elettiva.

Art. 8 Come previsto agli art. 15 comma 4 e 16 comma 2 dello Statuto, nel caso di più liste per il Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente di tali Collegi sarà eletto dal candidato indicato nella lista che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti. In caso di rinuncia subentra il candidato della terza lista e, così di seguito, sino alla nomina del candidato proposto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Art. 9 Nel corso dell'Assemblea dei soci, in cui si proceda anche al rinnovo degli organi sociali, dopo aver esaminato tutti i punti all'ordine del giorno, sarà eletto il Presidente del seggio elettorale e quattro componenti che fungeranno anche da scrutatori per le operazioni di voto (sia il Presidente che gli scrutatori non possono essere candidati agli Organi Sociali – art. 10 comma 11 dello Statuto). Le votazioni avranno termine nella stessa giornata secondo le indicazioni dell'Assemblea stessa.

Art. 10 Nel caso si verifichino le condizioni di cui all'art. 13 comma 3 e 4 dello Statuto, il Presidente o il Consiglio Direttivo, nella loro funzione in regime di prorogatio, dovranno nominare un Comitato Elettorale che avrà il compito di formare la lista dei candidati da rieleggere che, dopo l'approvazione del Collegio dei Probiviri, sarà presentata all'Assemblea.

Art. 11 La procedura indicata all'art. 10 sarà applicata anche nel caso di dimissioni o decadenza della maggioranza dei componenti del Collegio dei Probiviri, del Collegio dei Revisori dei Conti e della Commissione Ormeggi. In caso di decadenza del Collegio dei Probiviri, la loro funzione, in regime di prorogatio, è esercitata dal Consiglio Direttivo-